

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 76^a - 76. SITZUNG
27-11-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58: « Ordinamento dei Comuni
e controllo sugli entli locali »

pag. 2

Gesetzentwurf Nr. 58: « Ordnung der Gemeinden
und Aufsicht über die Gebietskörperschaften » Seite 2

Presidente : DOTT. REMO ALBERTINI
Vicepresidente : DOTT. SILVIUS MAGNAGO
Ore 9.40

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario-questore - S.V. P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 26.11.1958.

PLAIKNER (Segretario-questore - S.V. P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna.

Procediamo con la discussione sul **disegno di legge n. 58**: « *Ordinamento dei comuni e controllo sugli enti locali* ».

Leggo naturalmente il testo modificato dalla commissione.

Capo II - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 6

Modificazioni al territorio, alla denominazione, ed al capoluogo dei comuni

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano con legge regionale, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, secondo le norme della L. R. 7.11.1950, n. 16.

Pongo ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Costituzione di nuovi comuni

Le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti, mezzi adeguati per provvedere alle funzioni proprie del Comune, e

che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in nuovi Comuni, quando sia fatta domanda sottoscritta dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali della frazione.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in Comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori del capoluogo, a norma del comma precedente.

Pongo ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori, a norma del primo comma dell'articolo precedente.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi, per effetto del distacco, nella impossibilità di provvedere alle funzioni proprie del Comune.

Pongo ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Fusione di Comuni

I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere alle proprie funzioni, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere coattivamente fusi fra loro o aggregati ad altro Comune.

Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere fusi fra loro, se i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Pongo ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Proposta e parere del consiglio comunale

Le modifiche delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune non regolate dai precedenti artt. 7, 8 e 9, possono essere promosse, con deliberazione motivata, da uno o più consigli comunali interessati. La modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità di espandersi sul territorio di Comuni contermini, sempreché il provvedimento non pregiudichi interessi rilevanti del Comune, sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi.

Sulle proposte relative alla costituzione di frazioni in Comuni autonomi, al distacco di frazioni da un Comune per essere aggregate ad altro, al distacco del capoluogo, alla fusione ed aggregazione coattiva di Comuni, alla modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, vengono sentiti i consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore può produrre, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proprie osservazioni alla Giunta Provinciale, la quale le trasmette, unitamente alle domande di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L. R. 7.11 1950, n. 16, alla Giunta Regionale.

Pongo ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Rettifica di confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberare la determinazione e, se del caso, la rettifica. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Provinciale; provvede la Giunta Re-

gionale se i Comuni interessati appartengono alle due Province.

I confini fra due o più Comuni possono essere rettificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i consigli comunali interessati fissino d'accordo le condizioni.

La determinazione o la rettifica dei confini di cui ai commi precedenti sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale se i Comuni interessati appartengono alle due Province, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale se i Comuni appartengono alla medesima Provincia.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12

Regolamento rapporti

I rapporti conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Provinciale; provvede la Giunta Regionale se i Comuni interessati appartengono alle due Province.

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Capo III - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 13

Elezione degli Organi comunali

Le elezioni del consiglio comunale, della giunta e del sindaco avvengono a norma della legge regionale.

I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il consiglio comunale stabilisce con votazione quale degli assessori sostituisce, in qualità di vicesindaco, il sindaco in caso di sua assenza o di impedimento. Qualora anche il vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del sindaco l'assessore anziano, e, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14

Decadenza dei consiglieri comunali

La qualità di consigliere si perde se sopravviene una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge, salva la facoltà di opzione entro 15 giorni dalla data della conoscenza dell'evento.

Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale e quando sopravvenga qualcuna delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge. Il sindaco e gli assessori decadono quando perdono la qualità di consigliere comunale. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del consiglio, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza spetta al consiglio comunale. Se il consiglio non provvede entro due mesi, ad esso si sostituisce la Giunta Provinciale.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15

Decadenza del consiglio

La fusione di due o più Comuni determina la decadenza dei rispettivi consigli.

Il consiglio decade inoltre:

a) *quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;*

b) *quando, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.*

La decadenza, nei casi di cui al comma precedente, è dichiarata con delibera motivata dalla Giunta Provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Controllo straordinario sul consiglio comunale

Il consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta Regionale, su proposta o comun-

que sentita la Giunta Provinciale competente, quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta Provinciale di sostituire la giunta o il sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni o quando, per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio Regionale nonchè al Commissario del Governo, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove elezioni si effettuano entro tre mesi dalla predetta pubblicazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Abbiamo già tentato di far presente in commissione, come quel motivo dell'impossibilità, il motivo di scioglimento per impossibilità di formare una maggioranza possa anche prestarsi ad interpretazioni arbitrarie, o comunque ad applicazioni ingiuste e non opportune, per cui mi pare che si potrebbe anche accettare un suggerimento di soppressione. Mi pare che l'impossibilità di formare una maggioranza sia una questione soprattutto politica, non di carattere tecnico, non di carattere giuridico come sono le cause di scioglimento precedenti, e quindi si possa prestare anche ad interpretazioni non conformi allo spirito della legge. Io vorrei presentare un emendamento soppressivo che faccia finire il periodo dopo « analoghe violazioni », se il Presidente mi consente un attimo per stenderlo.

PRESIDENTE: « Per l'impossibilità di formare una nuova Giunta »; il suo emendamento soppressivo è quello « o quando per impossibilità di formare una maggioranza », o « quando non sia in grado di funzionare ».

RAFFAELLI (P.S.I.): No, viene tolto tutto.

PRESIDENTE: Viene tolto tutto. E' aperta la discussione sull'emendamento.

KESSLER (D.C.): Per dire la verità non capisco molto bene questo emendamento, perchè non è una violazione di legge, questo è ammesso; ma nel caso in cui per questione di for-

mazione e di composizione politica del Consiglio non sia possibile formare una maggioranza, secondo me ci deve essere un rimedio, altrimenti in molti casi può determinarsi una paralisi di tutta l'amministrazione comunale. Forse Raffaelli pensa che le varie parti politiche cercheranno, comprenderanno che forse gli interessi del comune esigano, i superiori interessi esigano da parte loro un certo sforzo, ma però si vede anche nella pratica che molte volte in un comune, anche con sforzi lodevoli da parte dei vari settori politici, non si riesce a formare una giunta, ed in questo caso a me pare che un rimedio sia assolutamente necessario. Quindi, visto così, a me pare che non si possa rinunciare a questa possibilità dello scioglimento del consiglio, quando sia comprovata la impossibilità di formare una maggioranza. Non mi pare che la norma, come era stata compilata, sia eccessivamente restrittiva dell'autonomia del consesso comunale. Perchè questo provvedimento evidentemente potrà essere preso solo quando sia comprovata l'impossibilità di formare una maggioranza. Quindi, visto così, pur ammettendo che qualche pericolo si possa vedere in questa disposizione, ma si deve fare un'altra considerazione, che un rimedio mi pare che sia assolutamente necessario: quindi, vista così la cosa, mi sembrerebbe di dover mantenere l'articolo nella dizione originaria.

RAFFAELLI (P.S.I.): L'aspetto negativo della formula come è, secondo il mio punto di vista, consiste nel non determinare il momento in cui può essere dichiarata l'impossibilità: è lasciata alla discrezione. Prendiamo un caso tipico dei comuni sopra i 10 mila abitanti, perchè è lì semmai che non si può formare una maggioranza, dei comuni con 40 consiglieri, di cui ci siano due schieramenti di 20 e 20, che possono diventare 22 e 18, 21 e 19, secondo che un determinato gruppo minimo combini con uno o con l'altro dei due schieramenti contrapposti una politica amministrativa. Lo sappiamo tutti che la cosa può dipendere da una infinità di fattori di carattere politico, di carattere locale, persino di carattere personale, da trattative e da non trattative ecc.; chi è che

decide ad un certo momento l'impossibilità di formare una maggioranza? L'autorità di tutela, che ha il potere di sciogliere il consiglio, sa, nel momento in cui decide, se non ci siano in corso gli ultimi colloqui per raggiungere una maggioranza? E' questo il problema. Si può escludere, pur dando come presupposta la buona fede, la correttezza degli amministratori locali e di quelli provinciali, si può escludere che da qualche parte chi non ha interesse a che la maggioranza si formi non faccia pressione sull'organo tutorio perchè dichiari l'impossibilità, anche durante il corso delle trattative che necessariamente non si svolgono sul piano ufficiale, non in corridoio, o magari al tavolo di lavoro del Presidente della Giunta provinciale, ma si svolgono fuori?

Mi rendo conto che ad un certo momento ci può essere la effettiva impossibilità e quindi la paralisi del consiglio comunale, ma una certa garanzia ci dovrebbe essere. Mi pare che forse, se pensassimo insieme, potremmo trovare una soluzione per determinare un termine di tempo dopo il quale l'autorità tutoria può procedere allo scioglimento. Se questa maggioranza non si forma, entro un mese dalle elezioni, due mesi, o un mese dalle dimissioni della giunta per crisi, due mesi, o qualcosa di questo genere potremmo stabilirlo come regola di gioco a cui tutti devono stare e se non arrivano entro quel termine sanno che c'è lo scioglimento. Ma lasciarlo così nell'indeterminato può prestarsi ad un'applicazione non conforme allo spirito della legge, che non è quello di consentire l'arbitrio dell'autorità tutoria. Quell'emendamento che ho presentato è il frutto un po' di fretta, ma dispostissimo a sostituirlo con un'altra formulazione che trovassimo insieme più conveniente.

KESSLER (D.C.): Brevissimamente. A me pare che non sia il caso di inserire un termine di tempo, per le stesse argomentazioni che ha fatto Raffaelli. Qui, con la formulazione così fatta, si temeva che ad un certo punto gli organi provinciali e comunali adottassero la soluzione di scioglimento quando sono in corso le ultime trattative, trattative che in determi-

nate circostanze possono esigere un certo periodo di tempo che non è predeterminabile. Per questa considerazione stabilire un termine potrebbe avere il vantaggio che potrebbe essere un avvertimento ai gruppi politici nel senso di dire: « guardate che se entro tale termine non avete concluso la trattativa, può essere nominato un commissario », e questo può servire da stimolo per cercare una soluzione.

I timori della formula così come è, sono quelli che si metta in mano alla Giunta provinciale e rispettivamente Regionale, in via del tutto arbitraria, cioè a giudizio discrezionale dell'amministrazione, la scelta del momento in cui lo scioglimento deve verificarsi. Ora ritengo che anzitutto gli organi provinciali e regionali, credo anche sulla base della nostra esperienza comune, e dell'operato normale di tutti, non intervengano generalmente drasticamente o intempestivamente per adottare questi provvedimenti. D'altra parte, ammesso che questo possa avvenire, perchè secondo la formula sono d'accordo con lei che questo può anche avvenire, è da tenere presente che sia la Giunta Provinciale che Regionale sono sottoposte al controllo politico da parte dei rispettivi Consigli, controllo che viene tenuto nel debito conto evidentemente dagli amministratori. Quindi se prendono un provvedimento del genere, che è indubbiamente un provvedimento grave, anche gli amministratori si cauteranno per poter rispondere o per essere giustificati davanti al controllo politico.

Direi, non so, vorrei sentire anche l'Assessore, per dare una maggiore sottolineatura alla gravità del provvedimento, per mettere una certa qual remora alle amministrazioni provinciali e regionale, direi che forse si potrebbe aggiungere un aggettivo, invece che dire nella impossibilità di formare una maggioranza, « per comprovata impossibilità ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Lo stavo dicendo.

KESSLER (D.C.): Non è che muti molto. Proponevo che si dicesse « per comprovata impossibilità di formare una maggioranza ». Sarebbe la sostanza quella, ma per lo meno si di-

rebbe, a meno che poi non sorgano problemi di vedere come deve essere comprovata questa impossibilità, perchè evidentemente non è possibile stabilire qui precisamente quando è matematicamente il minuto di prendere il provvedimento, quindi una certa discrezione all'amministrazione occorre lasciarla. Quindi, se con lo inserimento di quell'aggettivo che qui ho proposto apparisse una formula più accettabile, per me sarei anche d'accordo di fare questo emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri, non trovo a dover aderire a quella che è stata la proposta testè formulata dal cons. Raffaelli, perchè proprio in quel caso la Giunta deve intervenire ed è tanto vero che ha la facoltà di sciogliere le amministrazioni che non hanno la possibilità di funzionare, che nelle osservazioni inviate dal Governo a commento di questa legge tale diritto è veramente riconfermato là dove si dice: « Sul punto resta perciò chiaro che un intervento della Regione nella dissoluzione dei consigli comunali appare ammissibile solo nel caso che i consigli stessi non siano in grado di funzionare per dimissioni o altra causa di impossibilità ».

Quindi mi pare che anche dal punto di vista giuridico questo problema sia assolutamente superato. Rimane un dubbio e un dubbio profondo, sul quale vorrei chiedere delucidazioni e pensavo che tali delucidazioni fossero date senza che un Consigliere le dovesse chiedere, mentre si è sorvolato. E' nella dizione « quando compia gravi o ripetute violazioni di legge », perchè il problema della proponibilità o meno, della costituzionalità o meno di questo articolo sta tutto ed esclusivamente in questa frase. Quale legge, quale violazione di legge? Legge dello Stato, legge della Regione, legge della Provincia? Arrivo, Assessore, so già la sua risposta. I nostri organismi rispettano evidentemente tutte le leggi: non lo metto in dubbio. Però può darsi il fatto che a un certo momento quello che è legge dello Stato possa anche essere considerato non di così grave violazione qualora io non la rispetti.

Se io, Stato, ordino ad un certo momento di rilevare dei dati statistici e io, Comune, dico che non posso farlo perchè mi trovo in determinate condizioni finanziarie, non ho mezzi per raccogliere questi dati, non osservo in tale modo questa legge, come Giunta Provinciale posso senz'altro ritenere che non sia una grave violazione di legge, mentre grave violazione di legge è. Chi interviene se la Giunta Provinciale non interviene? Se la Regione non interviene? Interviene lo Stato? Potrebbe dire di sì perchè lo Stato ci delega queste possibilità, ci dà la facoltà di legiferare in questa materia e avrà senz'altro la possibilità di intervenire quando una legge non sia rispettata. Però mi pare che la dizione dell'articolo non sia chiara in questo senso. Non sarebbe male parlare della facoltà, della possibilità dello Stato di intervenire sempre, qualora non ci sia l'immediato diretto intervento degli organi regionali o provinciali.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Nella formulazione di questo articolo diversi aspetti al riguardo dovevano essere presi in considerazione. Da un lato la tendenza fondamentale della legge di adeguare la vita comunale il più possibile ai principi democratici, ed in base a questa tendenza si è voluto prendere come esempio la disciplina della vita dei Consigli e delle Giunte Provinciali e Regionali. Perciò anche nella regola dello scioglimento si è in sostanza presa ad esempio la formula dell'art. 27 del nostro Statuto, la quale prevede, oltre allo scioglimento per compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi violazioni di legge o la non sostituzione della Giunta e del suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti di violazione, prevede anche lo scioglimento per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non sia in grado di funzionare.

Allora il caso delle dimissioni non occorre evidentemente più menzionarlo in quanto è regolata a parte la decadenza del consiglio in caso di dimissioni della metà della maggioranza. Invece per quanto concerne l'impossibilità

di formare una maggioranza ritengo utile che il caso sia considerato in sè e per sè, perchè viene la domanda dove altrimenti questo caso dovrebbe essere collocato o sotto i motivi di ordine pubblico o sotto i motivi di violazione di legge. Nessuno di questi due collocamenti dovrebbe ricorrere in quanto non dovrebbe costituire di per sè un motivo di ordine pubblico, una situazione grave dal punto di vista dello ordine pubblico, e neanche violazione di legge, in quanto può essere conseguenza dell'applicazione fedele anche delle buone regole democratiche che una maggioranza non si formi per un determinato periodo di tempo, anche più lungo del solito. Ed allora può sorgere il pericolo di un conflitto di competenza fra la Regione e lo Stato circa l'intervento in questi casi. Ed allora è bene che il caso sia, come tale, previsto nella competenza dello scioglimento spettante alla Giunta Regionale, che cioè non rientri nei motivi di ordine pubblico, ma rientri nei motivi per i quali è dato alla Giunta Regionale di sciogliere il consiglio comunale.

Giustamente è stato osservato da Raffaelli che lo spirito della legge è senz'altro per un maggiore possibile sviluppo delle buone regole democratiche nella vita dei comuni. Se esistesse il tribunale amministrativo potremmo, in analogia a quanto avviene in Sicilia, potremmo inserire, « sentito il parere di questo consesso »; purtroppo non esiste ancora.

Per quanto concerne la distinzione fra motivi di ordine pubblico e violazione di legge, questa distinzione è fatta dalla stessa legge statale, per cui una prassi deve già esistere. Per cui un caso viene giudicato per motivi di ordine pubblico, e l'altro caso per violazione di legge. Non è compito del legislatore regionale prevedere il caso in cui lo Stato possa intervenire per mancato adempimento da parte del comune, o meglio mancato adempimento da parte del Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo di funzioni statali ad esso delegate. Questi articoli, in un primo momento inseriti nella legge regionale, sono stati stralciati su richiesta anche dello Stato, appunto perchè ritenuti di competenza legislativa dello

Stato e non della Regione, cioè le funzioni del Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo ed i provvedimenti che lo Stato può adottare in caso di mancato adempimento dei relativi obblighi.

Per quanto concerne la proposta fatta da Kessler non avrei nulla in contrario se si ritiene con ciò garantito maggiormente il rispetto delle regole democratiche.

CORSINI (P.L.I.): Vorrei porre all'Assessore alcune domande alle quali prego di rispondere chiarendo una situazione che riguarda non solo questo articolo, ma si estende ad una difficoltà in cui versa, mi pare, l'intero disegno di legge, difficoltà che riguarda molte delle nostre leggi regionali già approvate e tutto quanto questo ordinamento autonomistico da quando esso è in vigore.

La difficoltà non meraviglia evidentemente perchè quando si tratta di creare nuove istituzioni, come quelle autonome, che non trovano precedenti nell'ordinamento dello Stato italiano, è una difficoltà grave che esiste e si trascina da dieci anni e si trascinerà ancora per molto tempo. Io sono molto pessimista su questo e credo che passeranno altri dieci anni prima che sia chiarito bene quali sono i diritti completi che i cittadini che abitano, per loro fortuna, nella Regione Trentino-Alto Adige, e le amministrazioni comunali e gli enti pubblici hanno, e se questi diritti e la tutela siano uguali o leggermente inferiori a quelli che esistono nelle altre regioni della Repubblica italiana.

Vengo a domandare cioè, ed è una pura richiesta di chiarimento che pongo, se i proponenti si sono posti il quesito di una possibilità di ricorso ed a chi ed in quali modi, contro quello che è il deliberato di scioglimento. Perchè vedo qui che il consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta Regionale, la quale è tenuta a comunicarlo al Consiglio Regionale. E' un atto amministrativo definitivo? Questa comunicazione al Consiglio Regionale porta eventualmente alla possibilità del Consiglio Regionale di intervenire? O come atto amministrativo definitivo il ricorso è ammesso a chi? Lei sa che tutta la giurisprudenza precedente

più di una volta si è soffermata davanti a questo punto, se in caso di un decreto di scioglimento del comune fosse possibile il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, ritenendolo un atto amministrativo perfetto, o ritenendolo un atto politico che sia assunto nella discrezionalità dei poteri politici. Queste domande i proponenti se le sono poste e possono darmi una risposta che mi illumini su questo articolo ed eventualmente su quegli altri articoli per i quali la domanda tornerà ad essere posta e che proporrò davanti al Consiglio?

Concludendo, desidero sapere se il provvedimento della Giunta e questa comunicazione, si parla di comunicazione al Consiglio Regionale, lascia viva la figura dell'atto amministrativo perfetto definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale agli organi, che disgraziatamente non ci sono ancora nella Regione, di giustizia amministrativa o per il fatto che ne è data comunicazione al Consiglio Regionale, semplice comunicazione da atto amministrativo definitivo si tramuta in atto politico, assunto nella discrezionalità dei poteri, tagliando in questo modo la possibilità del ricorso?

Perchè mi domando questo? Perchè già in questi anni è accaduto, per esempio, davanti a determinati decreti emessi per delega del Consiglio Regionale dal Presidente della Giunta, per esempio la regolamentazione della ripartizione patrimoniale e finanziaria di frazioni che prima erano in un comune unico e poi sono state suddivise, si è posto con molta difficoltà il problema a chi sia possibile compiere questo ricorso. E' un atto politico o un atto amministrativo?

E' una domanda che rivolgo all'Assessore e prego di darmi una risposta esauriente.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Evidentemente non potrò decidere una questione che finora è ancora sub judice, per lo meno non è stata decisa neanche dal Consiglio di Stato o dalla dottrina. Il nostro articolo ricalca in sostanza quell'art. 323 del Testo unico del 1915, e ricalca anche il regolamento della legge siciliana, i quali prevedono

l'adozione di questo provvedimento da parte del Presidente della Repubblica su relazione del Ministro dell'interno e rispettivamente del Presidente della Regione siciliana, nel caso nostro da parte della Giunta Regionale e la comunicazione all'Assemblea regionale, nello Stato la trasmissione di un elenco ogni tre mesi al Senato ed alla Camera.

La questione se tale provvedimento rappresenti un atto amministrativo e come tale impugnabile presso gli organi di giustizia amministrativa, o se rappresenti anche in sede regionale un atto politico, in questo momento non mi sento di poterla decidere, anche perchè non è una decisione utile al fine del compito di legislatori regionali, in quanto non potremmo noi in sede di legge qui decidere la questione per esempio dicendo che è o non un atto ricorribile, in quanto non potremmo modificare la natura di questo atto, quale esso sia, in sede di organizzazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Una cosa è certa, che con la comunicazione al Consiglio Regionale, tale provvedimento viene sottoposto non ad un ricorso dalla Giunta al Consiglio, ma ad un controllo politico del Consiglio, nel senso che rimane un atto della Giunta il quale, secondo me, non potrebbe dal Consiglio essere revocato, ma il Consiglio Regionale potrebbe su questo atto esprimere la propria fiducia o meno alla Giunta.

KESSLER (D.C.): Un giudizio politico.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma comunque rimane un atto definitivo per quanto concerne la competenza della Regione. Questo credo di poterlo dire con certezza. Per il resto mi rimetto a quelle istanze della dottrina e della giurisprudenza che fino a questo momento non hanno saputo o voluto risolvere la questione della natura dell'atto in sede statale.

CORSINI (P.L.I.): Prendo atto, ha molta importanza una dichiarazione del presentatore del disegno di legge, perchè questa serve a chiarire quale è la *mens legis*. In caso di ambiguità nell'interpretazione del testo, così co-

me è stato affermato nella motivazione di rinvio da parte del Governo in una sentenza della Corte Costituzionale, è opportuno fare riferimento ai pochi ma significativi elementi che si trovano durante la discussione del disegno di legge o di qualsiasi proposta legislativa. Prendo atto che lei ha dato questa interpretazione: che questo atto della Giunta è da lei considerato come un atto amministrativo definitivo con tutte le conseguenze di causa. Questo, se ho capito bene, il suo pensiero. Ha detto che è difficile ma che è così.

PRESIDENTE: No, non è così!

CORSINI (P.L.I.): Era opportuno un intervento per avere un chiarimento; comunque il richiamo da lei fatto all'art. 323 del testo unico del 1915 è un richiamo per parte adeguato e per parte no, perchè, vede, la difficoltà che trovo nell'accettare questo articolo e proprio dove si parla di una deliberazione motivata che viene comunicata al Consiglio Regionale. Ora qui sorge la possibilità che il provvedimento di scioglimento sia di volta in volta inteso come atto amministrativo perretto, e a volte inteso come atto di natura politica preso nella discrezionalità di decisioni di un organo politico. Perchè il testo del 1915 dice che i decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, ed un elenco viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati. Al Senato e alla Camera viene semplicemente comunicato un elenco degli scioglimenti di consigli comunali, non viene sottoposto ad una deliberazione motivata. Nel caso in cui la Giunta ci comunicasse la deliberazione motivata di scioglimento di un Consiglio comunale, potremmo intervenire come Consiglio Regionale? Potremmo dare un voto politico, d'accordo, che avrebbe un'importanza dal punto di vista politico interno del Consiglio, ma non sposterebbe quella che è la situazione di fatto.

Propongo, pertanto, Assessore, che venga stralciata questa ultima parte e che si prenda con esattezza il testo del 1915, dicendo che la Giunta comunica solo l'elenco ai Consiglieri di quelli che sono i consigli comunali disciolti, di modo che...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ogni dieci anni uno!

CORSINI (P.L.I.): Faccio al plurale, sono abituato a vedere le possibilità in ampiezza...

NARDIN (P.C.I.): Ma l'elenco può comprendere anche uno!

CORSINI (P.L.I.): ...un elenco dei consigli comunali disciolti, di modo che sia ben chiarito che il Consiglio in questo atto che fa la Giunta, non interviene con il suo potere discrezionale di organo politico, ma l'atto rimane un atto amministrativo definitivo della Giunta, contro il quale si potrà ricorrere nelle forme volute dalla legge.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il collega Corsini forse non sa che la norma è stata inserita per iniziativa e su richiesta delle minoranze. Non ha importanza, non perchè lo debba far desistere dai suoi dubbi in contrario, ma per dare una spiegazione. Si è voluto con questo, supponendo e sperando che non ci siano molti elenchi da comunicare come non ci sono sempre per il Parlamento e volendo circondare questo atto estremamente delicato con tutte le garanzie, abbiamo proposto, e la maggioranza ha accettato, che la Giunta debba, nel momento in cui prende un provvedimento di questo genere, motivarlo e riferirne al Consiglio, senza con questo che il Consiglio debba votare il provvedimento stesso, possa discuterlo, ma l'obbligo è per la Giunta di dare una sufficiente motivazione. Insomma, mi pare chiaro: una cosa fatta in funzione eventualmente di interessi politici di parte sarebbe meglio poterla fare senza renderne conto a nessuno. Quando di una cosa si deve renderne conto ad un consesso, evidentemente questa cosa deve avere in sé le caratteristiche dell'oggettività, e allora i provvedimenti dovrebbero essere limitati, anche per via di questa valvola di sicurezza, ai casi proprio previsti dalla legge. E' qui il senso della formula.

Comunque dichiaro che non accetteremo la proposta di soppressione perchè proprio la

abbiamo proposta noi e non abbiamo ragione di ritenere che sia venuta meno la validità della norma stessa.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Credo o spero almeno che dagli altri io sia stato capito meglio che non dal prof. Corsini, altrimenti preferirei parlare in tedesco, perchè almeno so di esprimermi esattamente in conformità al pensiero.

Ho detto — o credo di aver detto — che non vorrei risolvere la questione sulla natura di questo atto e lasciare la cosa impregiudicata, nel senso che la soluzione di tale questione dovrebbe essere analoga alla soluzione data al medesimo atto in sede statale. Se dovessi esprimere un'opinione personale in merito, tenendo presente sia l'art. 323 della legge comunale del 1915, dove si parla di decreto del Capo dello Stato su relazione motivata del Ministro proponente e del Ministro competente e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e della trasmissione, sia pure di un elenco, alle Camere, e dell'art. 53 della legge siciliana che dice: « Un decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e comunicato all'Assemblea regionale », e tenendo presente anche il precedente della Valle d'Aosta, il cui Statuto prevede la competenza della Giunta Regionale della Valle, sentita l'Assemblea della valle, io dovrei concludere che si tratta di un atto politico.

Comunque dichiaro espressamente che la cosa può rimanere impregiudicata perchè non siamo chiamati a risolverla in questa sede.

KESSLER (D.C.): A dire la verità adesso ho le idee meno chiare anch'io, sentito l'uno e l'altro. A me pareva che la preoccupazione di Corsini fosse questa, cioè che la delibera motivata con la quale la Giunta Regionale scioglie il consiglio comunale fosse considerata un atto amministrativo e come tale soggetto a tutti i ricorsi. Mi pareva che fosse preoccupato dal fatto che questa comunicazione al

Consiglio della delibera motivata non potesse far perdere la natura alla delibera, di modo che non potesse essere considerata un atto politico anzichè amministrativo. Se è così, ragiono in questo modo: cioè mi pare che sia incontestabile che la delibera con la quale la Giunta Regionale scioglie il consiglio comunale debba essere considerata un atto amministrativo e come tale soggetto a tutti i ricorsi del caso. La comunicazione non può anzitutto snaturare o togliere questa sua natura di atto amministrativo alla delibera in sé, ma la comunicazione è doverosa all'organo politico che controlla la Giunta, e anche questo è confermato dallo spirito con il quale le minoranze avevano insistito perchè questo fosse, non agli effetti di poter impugnare in sede di Consiglio, perchè il Consiglio non ha nessuna competenza sul fatto di sciogliere o non sciogliere, ha solo la competenza di trarre un giudizio politico di merito sull'operato della Giunta, che ha adottato questo determinato provvedimento amministrativo. Quindi se e così, a me pare che potrebbe rinunciare Corsini alla questione dell'elenco, perchè mi pare che sia una questione più di forma che di sostanza; anzi, agli effetti che noi ci ripromettiamo dalla norma così, è meglio che venga comunicato atto per atto, perchè fare un elenco vuol dire che l'elenco viene presentato ogni tanto in un determinato periodo di tempo, ogni due mesi o ogni mese, ma siccome da noi non siamo Nazione ma Regione, ed è da prevedere che non saranno moltissimi, come potrebbero essere in sede nazionale dove vengono comunicati con un elenco al Parlamento, penso che il Consiglio per le sue valutazioni politiche abbia piacere di vedere comunicata subito questa delibera.

Da questo punto di vista penso che Corsini potrebbe rinunciare a quello che aveva proposto e lasciare la norma com'è.

CORSINI (P.L.I.): Ritiro la proposta di emendamento, prendendo atto che nei verbali, che faranno fede per il ripeterimento della *mens legis*, appariranno due tesi completamente diverse: da una parte l'Assessore che dice che

non sappiamo ancora, perchè è difficoltà di dottrina e non possiamo definirlo noi, se si tratta di un atto amministrativo definitivo per il quale possa esserci ricorso nelle forme di legge, e dall'altra l'interpretazione del cons. Kessler, il quale ritiene che sia un atto amministrativo perfetto contro il quale è impossibile il ricorso. Ritiro la proposta di emendamento.

PRESIDENTE: Che non era pervenuta...

KESSLER (D.C.): Sì, a voce.

PRESIDENTE: Comunque la *mens legis* l'abbiamo capita.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo ritornare su quanto aveva segnalato il cons. Raftaelli e cioè su quella dizione in base alla quale i consigli comunali possono essere sciolti quando per impossibilità di formare una maggioranza non siano in grado di funzionare. Abbiamo già parlato anche in commissione di questo. Non riesco a capire che cosa ci sta a fare quel «per impossibilità di formare una maggioranza», in quanto o si dovrebbe pensare che se non funzionassero per altri motivi non si possono sciogliere, per cui ci si troverebbe di fronte al caso di un comune che non funziona, ma non per impossibilità di formare una maggioranza ma non so per quale altra, perchè se qui hanno specificato «per impossibilità di formare una maggioranza» vuol dire che c'è un altro motivo perchè non possa funzionare. In quel caso non potrebbe essere sciolto, perchè? Non so... Che cosa vuol dire? Che non si può formare una maggioranza nel senso che non c'è la maggioranza dei consiglieri in carica? No, perchè a questo pensa l'art. 15 quando si riduce il numero dei consiglieri. Chi è che stabilisce se e perchè non si è formata una maggioranza o se la maggioranza è in disaccordo momentaneamente e domani può rimettersi d'accordo? A me pare che sia molto più semplice e più giusto e non può dare adito ad interpretazioni quando si dica «quando non sia in grado di funzionare». Non funziona perchè, come faceva osservare il Presidente del Consiglio, hanno tutti l'asiatica annuale, perenne, lo scioglieranno per quello!... Se non succede un ca-

taclisma — adesso non c'è più il cons. Caproni e per fortuna queste cose non succedono più con tanta frequenza — e muoiono tutti, lo dovranno pure ricostituire, altrimenti questo « per impossibilità di formare una maggioranza » non capisco bene che cosa vuol dire. A meno che non voglia dire qualche cosa di strano, che per esempio laddove la Giunta deve adeguarsi alla composizione etnica, questo partecipare alla Giunta in base alla norma statutaria costituisca il formare una maggioranza, ma questa tesi, almeno in sede di Consiglio Regionale, è stata vivacemente respinta da alcuni degli interessati, quindi non può essere neanche questa.

Per questi motivi proporrei, sempre che mi si spieghi che ci sono invece ragioni valide per cui è giusto e opportuno mantenere questa dizione, di togliere questo inciso e di lasciare semplicemente « non sia in grado di funzionare ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non so se Scotoni è stato presente poco tempo fa quando ho risposto ad una medesima e analoga obiezione. Cioè ho fatto presente che la formulazione di questo comma ricalca l'articolo dello Statuto che prevede i casi di scioglimento del Consiglio Regionale e Provinciali e prevede anche il caso di impossibilità di formare una maggioranza, accanto al caso di violazione di legge. Dicevo appunto che l'intendimento era di adeguarsi il più possibile alle più moderne regole democratiche, come riteniamo che siano previste nello Statuto della Regione, da un lato; e dall'altro lato c'erano anche le preoccupazioni di qualificare questo caso, che, come si sa, è già sorto, qualificare questo caso fra le due possibilità; il caso in cui non si forma una maggioranza, il caso effettivo in cui non si forma una maggioranza, rientra fra i casi della violazione di legge o rientra fra i casi che possono dare luogo allo scioglimento per ordine pubblico? E allora poteva essere opportuno che venisse inserito e menzionato appositamente nella legge per farlo rientrare nella competenza regionale. La sua proposta addirittura limita del re-

sto ad una fattispecie abbastanza circoscritta, non amplia e non generalizza i casi in cui oltre alla violazione di legge possa intervenire la Giunta Regionale, e credo che questo sia anche saggio. Lei però fa la proposta che generalizza questo campo di intervento dicendo: in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione non possa funzionare.

SCOTONI (P.C.I.): Non sia in grado di funzionare!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non sia in grado di funzionare. Dovrei far presente che abbiamo anche qui l'altra competenza della Giunta Provinciale, all'art. 55 della nostra legge, la quale può inviare commissari, ed è ricalcato sull'art. 20 del testo unico, può inviare commissari per reggere gli enti stessi, qualora non possano per una ragione qualsiasi, funzionare. Su questo articolo la prima volta si è discusso a lungo ma è stato conservato la prima volta dal Consiglio, per ragioni soprattutto di delimitazione delle competenze fra la Regione e lo Stato, fra Stato e gli organi autonomi, cioè o diamo questa potestà alla Giunta Provinciale e comunque a un organo autonomo, quello di cui all'art. 55, o altrimenti rimane il dubbio che non l'abbia conservato così genericamente, non nei confronti dei Sindaci ufficiali del Governo, l'abbia conservato genericamente il Commissario del Governo. Per questa ragione credo che il Consiglio l'ultima volta l'abbia mantenuto. Ora, di fronte alla fattispecie che è assegnata la competenza alla Giunta Provinciale, reggere gli enti stessi mediante commissari qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare, che non è la fattispecie dello scioglimento del consiglio comunale, ma solo l'invio di un commissario per compiere gli atti necessari a far andare avanti l'amministrazione mentre il comune si trova in crisi, doveva essere caso mai in certo qual senso rilevata quella fattispecie in cui il comune non per violazione di legge, non per ragioni di ordine pubblico, ma proprio per la impossibilità di formare una maggioranza, cioè la Giun-

ta, e di eleggere il Sindaco — questo credo che sia — non sia in grado di funzionare. Quindi di questa fattispecie sollevarla a fattispecie che possa dare luogo al provvedimento di scioglimento.

SCOTONI (P.C.I.): Veramente l'art. 55 l'avevo capito in un altro modo. Avevo capito che la Giunta Provinciale potesse intervenire mandando due tipi di commissari: il Commissario che compie quel determinato atto che l'ente locale non ha compiuto perchè in ritardo ecc. oppure il commissario che sostituisce il consiglio comunale che, a norma dell'art. 16, sia stato sciolto. Ma allora che cosa vuol dire? Che differenza c'è? Non si toglie nessuna competenza, uno lo scioglie e l'altro nomina il commissario.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per l'amministrazione straordinaria, in caso di scioglimento è nominato, o in caso di decadenza del consiglio comunale in base all'art. 44 è prevista la nomina di una amministrazione cosiddetta straordinaria con un commissario per il comune sotto i 3 mila abitanti e con la commissione per i comuni al di sopra dei tre mila abitanti. Quindi questo caso è regolato a parte.

SCOTONI (P.C.I.): Allora non posso più parlare!...

PRESIDENTE: C'è qualcuno che può portare lumi?

KESSLER (D.C.): Veramente più che portarne ne domandavo anch'io, a questo punto, perchè è indubbio che un coordinamento fra i tre articoli va fatto, fra gli articoli 16, 44 e 55.

Ora è indubbio che nell'articolo 55 pare anche a me sia prevista anzitutto l'ipotesi di quello che generalmente si chiama il commissario *ad hoc*, cioè quando la Giunta Provinciale invia il commissario perchè compia un certo atto obbligatorio che l'amministrazione non ha fatto. Questa ipotesi credo che sia pacifica, però ha ragione anche Scotoni quando dice che questo commissario può essere in-

viato anche per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. Questo caso non è il caso della decadenza o delle dimissioni perchè quello è regolato dal 44, ora quale è questo caso?

PRESIDENTE: C'è anche lo scioglimento all'art. 44.

KESSLER (D.C.): E' da vedere se quando la Giunta regionale scioglie per le ragioni di cui all'art. 16 il Consiglio...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No, prima!

KESSLER (D.C.): Penso anch'io di no.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Prima, eventualmente.

KESSLER (D.C.): Cioè l'invio di questo commissario non significa scioglimento o sostituzione completa del consiglio comunale, vuol dire che fa le funzioni che non fa il consiglio comunale, che contemporaneamente esiste. Questo è il chiarimento. Allora bisogna vedere se questo commissario può funzionare anche rimanendo in vita il consiglio comunale o no, o solo nel caso che il consiglio comunale, per decadenza, o scioglimento o dimissioni non esista.

Avrei piacere di avere un chiarimento su queste due ipotesi.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Temo che l'una e l'altra previsione siano necessarie, cioè in un certo senso si potrebbe anche dire: lasciamo la previsione di quell'art. 55 e stralciamo quella di cui all'art. 16. A meno che non si voglia, come era intendimento di chi ha proposto la legge, non si voglia preconstituire la impossibilità di formare una maggioranza come motivo di scioglimento, il che è sembrato una cosa necessaria forse anche per la situazione speciale della Regione. Ora la nomina del commissario, ex art. 55, in tale caso si verificherà eventualmente prima che si addivenga allo scioglimento e in quella fase in cui l'autorità che è chiamata a sciogliere non ha provveduto ancora, e vuole

attendere se non si riesca a trovare una soluzione senza arrivare al provvedimento grave dello scioglimento. E questo periodo può durare a lungo e in questo periodo ritengo che sia applicabile l'art. 55, cioè l'invio del commissario da parte della Giunta Provinciale per reggere gli enti che non siano in grado di funzionare, cioè in questo caso potrebbe funzionare il consiglio, mentre non funziona il Sindaco o la Giunta. Caso che si è verificato, e allora in quel caso ritengo che nella fase transitoria in cui la Giunta Regionale è esitante a prendere quel provvedimento di scioglimento possa appunto verificarsi la nomina di un commissario in base all'art. 55.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che diventa sempre più complicato, e vorrei fare un esempio. Prendiamo Ala, il primo comune che comincia per « a », il primo. Il comune di Ala non funziona, i primi che lo vengono a sapere sono i componenti della Giunta Provinciale, i quali dicono: art. 55, non possono funzionare. Non andiamo a guardare perchè non funziona, perchè per una qualsiasi ragione accertiamo che non funziona, nominiamo un commissario. La Giunta Regionale lo viene a sapere 15 o 20 giorni dopo. Ha già la dimostrazione che non può funzionare, perchè la Giunta Provinciale ha già nominato il commissario: è ovvio che finchè resta lì il commissario gli organi comunali non possono funzionare se questo commissario li sostituisce, se è il commissario che sostituisce tutto l'organo e non quello che va lì per compiere quel determinato atto. Intanto che funziona il commissario non funziona l'organo. Allora perchè non funziona? perchè non si può formare una maggioranza, o perchè c'è il commissario? Se è perchè non si può formare una maggioranza, allora la Giunta regionale lo può sciogliere. Se è perchè c'è il commissario provinciale non lo può sciogliere; ma la Giunta Provinciale ha nominato il commissario, perchè il Consiglio non era riuscito a formare una maggioranza, ed allora? Mi pare veramente che si va in cose troppo complicate, nè d'altronde mi parrebbe che si potrebbe ipotizzare il caso di un commissario

che va lì a sostituire il consiglio permanentemente, e non la Giunta o il Sindaco. Che cosa fa il sindaco? Quando deve prendere una delibera che deve essere approvata dal consiglio comunale chiama il commissario e dice: facciamo l'appello nominale? Non mi pare che le due cose possano andare. Mi sembrava molto più semplice interpretare in questo senso: che quando la Giunta avesse constatato l'impossibilità di funzionare — deve essere una cosa reiterata, e non sarà perchè sono in ritardo su di un atto o perchè non lo vogliono compiere, perchè in questo caso la Giunta Provinciale provvederà a mandare questo commissario per compiere quell'atto —, ma quando si vede che il comune non può funzionare per un motivo o per l'altro, la Giunta Regionale lo scioglie e verrà nominata una commissione che deve reggere il comune fino alle elezioni. Mi pare anche che non abbia molto valore il fatto che si dice che noi lo abbiamo voluto prevedere perchè sia chiaro che è competenza regionale. Se è impossibile formare la maggioranza è ovvio che è competenza regionale. Se noi si dicesse che il consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta Regionale quando non sia in grado di funzionare, mi pare che più che riconoscere la competenza in questa forma!...

CONSIGLIERE: E' troppo larga questa!

SCOTONI (P.C.I.): ...Mentre se si mette per impossibilità di formare la maggioranza, potrebbe dirsi: e se non è in grado di funzionare ma non per impossibilità di formare la maggioranza, chi lo scioglie?

RAFFAELLI (P.S.I.): Si manda il commissario.

SCOTONI (P.C.I.): Si manda solo il commissario, resta il commissario, ma dopo tre mesi il commissario deve andare, perchè deve andare, ed allora chi provvede? Volete dire che è il Commissario del Governo? Allora va bene!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Solo per osservare che con la

nomina del commissario all'art. 55 non è accompagnata la sospensione dei consigli comunali; la legge non ammette questa interpretazione che siano sospesi i consigli comunali. Cioè la Giunta Provinciale può inviare il commissario, anche per il caso in cui ci sia non solo un atto di insofferenza ma più atti, e quindi per reggere, non è prevista la sospensione, nè è prevista in base all'art. 16 come provvedimento provvisorio la sospensione del consiglio comunale. E quindi può darsi il caso di una nomina del commissario per reggere gli enti che non siano in grado di funzionare, ex art. 55, mentre continua il consiglio comunale ad essere...

SCOTONI (P.C.I.): Va bene!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ...continua ad essere in funzione il consiglio comunale, ed allora potrebbe darsi che durante la permanenza del commissario il mancato funzionamento si risolva e quindi possa ancora procedere l'amministrazione ordinaria.

Personalmente sarei contrario ad una maggiore estensione dei casi in cui si possa procedere allo scioglimento del consiglio comunale. Mi sembra questo un eccesso, di andare in eccesso nella fattispecie lecita in cui si deve addivenire a questo provvedimento, che è il più grave ed il più incisivo dell'autonomia comunale.

Tutto ciò va interpretato restrittivamente cioè solo nel senso di sostituire l'organo ordinario per il tempo in cui per qualsiasi ragione non possa funzionare, al quale tempo di attività del commissario è poi messo un termine abbastanza perentorio di un mese, salvo la proroga fino a tre mesi, come deliberato dal Consiglio.

PRESIDENTE: Non è possibile, avete parlato già più di due volte, parlino altri che stanno zitti, voi avete già parlato.

KESSLER (D.C.): Dopo io non parlo più...

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, e hanno parlato due volte sul-

l'emendamento. Metto ai voti l'emendamento che è di sopprimere la frase «o quando, per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare».

KESSLER (D.C.): Dichiarazione di voto. E' l'unico modo per poter parlare... Riassumendo, mi pare, se ho bene interpretato la discussione nell'ultima parte, che la questione possa essere così. Quell'inciso di cui si propone la soppressione era stato messo nella mente di coloro che hanno formulato il progetto legislativo, e l'Assessore lo ha spiegato più volte, per rendere più restrittiva la competenza della Giunta Regionale in questo settore, giustamente, secondo me, ritenuto di una certa rilevanza e di una certa gravità. Però mi pare che esaminando il 44 ed il 55 abbia anche ragione Scotoni, il quale chiede che venga soppresso e in questo attribuendo alla Giunta regionale maggiore larghezza di potere, perchè mi pare che veramente esiste un caso che non sia coperto da analoga disposizione, e cioè se permettete faccio un'ipotesi del 55 per dimostrare come non sia possibile...

PRESIDENTE: E quindi votare contro!

KESSLER (D.C.): ...accettare l'emendamento. Ma devo motivare questa votazione contraria. Quando la Giunta Provinciale manda il commissario a termini dell'art. 55 per reggere l'ente che per qualsiasi ragione non funziona, il commissario resta in carica un mese, al massimo tre. Alla fine dei tre mesi possiamo fare l'ipotesi che la situazione di non funzionamento del consiglio comunale rimanga ugualmente, ed allora i casi sono due: se questa disfunzione derivasse dall'impossibilità di formare una maggioranza il rimedio ci sarebbe, è il rimedio dell'art. 16; se i motivi di disfunzione non fossero quelli dell'impossibilità di formare una maggioranza, ma un qualsiasi altro motivo, non vedo più quale è il sistema per coprire questo caso che si può evidentemente modificare.

CONSIGLIERE: Art. 55.

KESSLER (D.C.): Ma l'art. 55 è già esau-

rito, cioè che il commissario ci sia stato per tre mesi; allora o danno le dimissioni...

CONSIGLIERE: Violazione di legge!

KESSLER (D.C.): Violazione di legge, su una determinata violazione di legge potrà darsi. Ma se non fa niente o può darsi che faccia il minimo indispensabile, ma comunque l'ipotesi si può verificare in cui questo consiglio comunale non incorra nell'ipotesi dell'art. 16 per cui ricorre lo scioglimento ma nel contempo non funzioni, ragione per cui un rimedio ci dovrebbe essere.

Non so se ho bene interpretato il caso interpretato da Scotoni. Sono ben d'accordo che sul terreno pratico, invece che sul terreno teorico, può darsi che quel comune incorra prima o dopo in una violazione di legge che possa determinare l'applicazione dell'art. 16; ma dal punto di vista teorico mi pare che in questo caso non c'è copertura. Ragion per cui se così fosse, dovrei accettare questo emendamento, perchè se tolgo la limitazione alla Giunta Regionale di sciogliere il consiglio comunale al di fuori delle ipotesi di violazione di legge, anche quando non sia in grado di funzionare solo perchè è incapace a formare una maggioranza, non vedrei coperto il caso. Se invece allarghiamo questa potestà della Giunta Regionale di sciogliere il consiglio comunale in ogni caso, cioè in tutti quei casi in cui per qualsiasi motivo non funziona, vedrei coperto il caso che ho fatto.

Quindi da questo punto di vista, se non ho una diversa spiegazione, dovrei accettare e votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE: Non è una dichiarazione di voto, perchè non si dichiara il voto *sub conditione!*...

KESSLER (D.C.): Era un espediente la dichiarazione di voto...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Vorrei solo rilevare a conclusione, che nello spirito della legge, di tutta la legislazione che stiamo attuando, si dovrebbe attuare questo principio, cioè la proclamazio-

ne del principio del maggior possibile rispetto dell'autonomia comunale. Quindi si dovrebbe andare secondo la regola *pro autonomia* del comune. In questo caso dovrei dire che andiamo al di là della legislazione statale del 1915 e dell'analogia legge siciliana, le quali entrambe, anche la legge statale, prevedono il caso di scioglimento solo per motivi di ordine pubblico, per violazione di legge e non per altre fattispecie, vedi quando non sia in grado di funzionare, e quando non sia in grado di funzionare ulteriormente specificato per l'impossibilità di formare una maggioranza. L'abbiamo introdotto noi, è una novità sia sulla legge statale che sulla legge siciliana. E credo che si possa motivare con la situazione speciale della Regione. Fin qui credo che si possa anche andare soprattutto in analogia a quanto stabilito dallo stesso Statuto per i Consigli Provinciali e Regionale, ma andare al di là mi sembra che sarebbe una lesione autentica del proclamato scopo della legge di rispettare o meglio promuovere il più possibile l'autonomia comunale.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento preletto, emendamento soppressivo: 4 favorevoli, 12 contrari, 3 astenuti. L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti l'art. 16: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 17

Convocazione del nuovo Consiglio

Il nuovo consiglio è convocato, entro 30 giorni dalle elezioni, dal sindaco uscente, rispettivamente dalla commissione o dal commissario straordinario, ed è presieduto, fino alla elezione del sindaco, dal consigliere più anziano di età. In caso di vacanza dell'ufficio di sindaco, il consiglio è convocato e presieduto dal vicesindaco se la giunta è in carica, o dal consigliere più anziano di età.

Pongo ai voti l'art. 17: unanimità.

Sospendiamo la seduta per cinque minuti.

(Ore 11.25)

Ore 11.35

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 18

Revoca della giunta e del sindaco

La giunta è responsabile di fronte al consiglio, del quale deve godere la fiducia. Il consiglio può, a maggioranza assoluta dei propri membri, revocare con voto di sfiducia la giunta comunale. Con la stessa maggioranza il consiglio revoca il sindaco o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge.

Il sindaco può essere altresì revocato con deliberazione motivata dal consiglio comunale. La proposta deve partire da almeno un quarto dei consiglieri in carica. La deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La nuova elezione della Giunta o di singoli assessori revocati deve aver luogo, a norma della legge regionale sulle elezioni comunali, entro 30 giorni dalla vacanza.

KESSLER (D.C.): Volevo fare la richiesta di orario unico in via del tutto eccezionale.

PRESIDENTE: Ho letto l'art. 18. Vorrei domandare ancora un'altra cosa: orario unico. Ma quelli che vengono la mattina e mettono lì la borsa e se ne vanno tutto il giorno non penseranno che li segni presenti! Direi che è presente la borsa ma non il Consigliere...

CONSIGLIERE: Metta ai voti la richiesta di orario unico.

PRESIDENTE: Sto leggendo...

KESSLER (D.C.): In votazione!

PRESIDENTE: Non c'è il numero legale!

KESSLER (D.C.): Nessuno ha chiesto la verifica!

PRESIDENTE: C'è stata la richiesta di proporre l'orario unico per oggi, da parte del consigliere Kessler, domani però si fa seduta ad orario unico?

ROSA (Presidente G.P. - D.C.): Domani sì, senz'altro.

PRESIDENTE: Perché se si fa orario unico le Giunte Provinciali lavorino questa sera; se dobbiamo fare oggi ed anche domani, non è il caso.

BRUGGER (S.V.P.): Sì, oggi e domani orario unico.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non possiamo sostituire il pomeriggio di oggi perché gli uffici non hanno preparato le delibere.

PRESIDENTE: Due possono parlare a favore e due contro la proposta. A favore Kessler, che ha proposto l'orario unico oggi e domani.

BRUGGER (S.V.P.): Anche io parlo a favore.

PRESIDENTE: Ma contro la proposta chi parla? Allora mettiamo ai voti la proposta di Kessler di fare orario unico.

BRUGGER (S.V.P.): Oggi ed anche domani!

PRESIDENTE: Decideremo domani.

BRUGGER (S.V.P.): Parlo a favore dell'orario unico sia oggi che domani, perché sarebbe opportuno decidere oggi e poi predisporre l'attività per domani. Se potessimo saperlo per due giorni sarebbe più facile suddividere il lavoro nel pomeriggio. Propongo che sia oggi che domani il Consiglio Regionale voglia fare orario unico.

PRESIDENTE: Per quale motivo?

BRUGGER (S.V.P.): Perché le Giunte Provinciali hanno del lavoro da svolgere sia oggi che domani.

PRESIDENTE: Ad ogni modo va bene, mettiamo in votazione, però devo dire che il Consiglio Regionale, stando alla precisione, aveva deciso di fare orario diviso oggi, quando abbiamo aperto la sessione straordinaria. Metto in votazione, chi è d'accordo?...

BRUGGER (S.V.P.): Sono favorevole...

PRESIDENTE: Non dica a me, lei ha votato quando ha votato contro!

BRUGGER (S.V.P.): Mi sono dimenticato di tirare giù il braccio...

PRESIDENTE: Ha votato due volte! 12 favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 18 preletto: unanimità.

Art. 19

Sospensione del sindaco dalla carica

Il sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione, sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio, che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a un anno.

Il sindaco rimane altresì sospeso qualora sia colpito da mandato di cattura o si trovi in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Le funzioni del sindaco sospeso sono esercitate dal vicesindaco.

Ricordo che l'esito della votazione è di 6 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. L'articolo è approvato con 6 voti, gli altri Consiglieri non hanno partecipato alla votazione...

All'art. 20 c'è un emendamento della commissione, metto in discussione il testo della commissione:

Art. 20

Indennità di funzione al sindaco

ed agli assessori

Il consiglio comunale può assegnare una indennità di carica al sindaco ed eventualmente agli assessori. L'ufficio degli altri membri del consiglio comunale è gratuito.

Il consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate le spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio della funzione e la retribuzione lavorativa effettivamente perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori. Alla relativa liquidazione provvede il consiglio.

E' posto ai voti l'art. 20: 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

TITOLO II

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo I - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 21

Attribuzioni del consiglio comunale

Spetta al consiglio comunale:

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) assumere gli impiegati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;

3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti Lire 1.000.000; per i Comuni fino a 5.000 abitanti Lire 2.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti Lire 3.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6.000.000, e per gli altri Comuni Lire 10.000.000;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui e i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni; le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni;

6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;

7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di sempli-

ci titoli di credito e di azioni industriali e costituire servitù attive, quando il valore superi l'importo di cui al n. 4;

8) *autorizzare le liti attive e passive, salvo il disposto dell'art. 22, n. 8;*

9) *deliberare l'applicazione dei tributi;*

10) *deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche;*

11) *deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 30.6.1951, n. 574;*

12) *deliberare l'assunzione diretta o la concessione di servizi di interesse generale;*

13) *deliberare la costituzione o la adesione a consorzi;*

14) *eleggere le commissioni e i componenti di collegi di spettanza del Comune;*

15) *eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;*

16) *deliberare su tutti gli altri affari demandati al consiglio da disposizioni di legge o di regolamento.*

È stato presentato un emendamento al punto 6), da parte di Vinante, Paris, Scotoni, sostitutivo con la seguente dizione: «deliberare le spese della parte ordinaria e straordinaria del bilancio».

PARIS (P.S.D.I.): Il movimento della testa del signor Assessore è già stato molto indicativo. Tuttavia insistiamo ancora su questa modifica in quanto riteniamo che prevedendo questa legge l'abolizione tradizionale della definizione delle spese obbligatorie e facoltative, criterio che può essere discutibile, accettabile o meno, ma che in ossequio ad una maggiore autonomia dei consigli comunali può anche trovare la sua giustificazione, il lasciare alla Giunta la delibera totale delle spese ordinarie, priva i consigli comunali di intervenire in

una parte notevole del bilancio, tanto più che siamo qui a statuire non per oggi o solo per domani ma anche per il futuro, forse. Oggi in effetti i bilanci comunali vedono una preponderanza delle spese nella parte straordinaria, rispetto alla ordinaria, ma fino a quando avremo questa situazione? Fino a quando non si modificherà. Perchè credo che quando le finanze comunali in genere avranno esaurito le loro entrate finanziarie delegabili — e non siamo molto lontani per molti comuni da questa situazione — allora la parte ordinaria verrà ad assumere la sua funzione, che direi di parte principale, più consistente, rispetto a quella straordinaria. Ed è giusto quindi che il consiglio comunale sia estraniato dall'amministrazione di questa parte, anche se in principio di anno si è discusso sul bilancio. Ma il bilancio non è che specifichi voce per voce l'impiego di molte parti contemplate nella parte ordinaria del bilancio. Dà quindi una visione; anche se ci sono le dovute delucidazioni della giunta, del sindaco, degli assessori competenti, possono sempre avvenire dei cambiamenti o comunque — dato anche il criterio accettato al punto 4 che sotto gli importi qui riportati è competente la giunta a deliberare e non sono cifre irrisorie, tutt'altro, perchè per i piccoli comuni che hanno un bilancio di 3-4-5 milioni si è data facoltà alla giunta di deliberare sotto al milione, il che può rappresentare anche un 20-25 per cento del totale del bilancio comunale — estraniare il consiglio mi sembra non solo quello che abbiamo detto l'altra volta, togliere questa competenza che la legge ordinaria prevede quale potestà del consiglio, ma anche proprio ridurlo ad uno strumento, vorrei quasi dire, meramente onorifico. Per me il consiglio comunale deve essere una scuola non di civismo, una scuola di vita democratica, di educazione ad una sana amministrazione, all'amore per l'amministrazione della cosa pubblica. Ma se questo consiglio non ha occasione, necessità di essere convocato, è naturale che questa funzione non viene ad assolverla tanto più che c'è sempre nel potere esecutivo la tendenza ad attribuirsi poteri maggiori di quelli

che in effetti la legge stabilisce. Cioè c'è la tendenza a valicare certi limiti, certi confini e noi con questa disposizione diamo al potere esecutivo, cioè statuiamo, per me, un potere eccessivo.

Ecco perchè ho firmato quell'emendamento e mi sento in tranquillità anche per l'esperienza fatta in cinque anni al consiglio comunale di Trento, e immagino e ho conoscenza che cosa siano i consigli comunali di comuni ben più piccoli. Mi sento proprio in dovere di sostenere e di raccomandare all'Assessore degli affari generali di non partire « lancia in resta » con un diniego, anche se queste raccomandazioni le sente per la seconda volta. Bisogna cercare di vagliare con spirito di comprensione. La vita dei consigli comunali la conosce lei, ma creda, Assessore, che anche noi non siamo digiuni di certe conoscenze e quindi non è per togliere poteri alle giunte che sosteniamo questa tesi, ma è proprio per fare del comune una amministrazione che sia il più possibile aperta a tutti e non che succedano, come spesso succede, che nelle giunte anche fuori dell'ufficio normale, della sede normale della giunta si decidono le cose senza che il consiglio nulla sappia. Per me, più lavora il consiglio, meglio è. Meglio sentire il parere di 10 - 12 - 15 anzichè solo di tre. Per me, i problemi più che si discutono più è facile trovare una soluzione adeguata agli interessi della comunità.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' stato giustamente detto da Paris che questa medesima proposta viene presentata una seconda volta, e mi sembra che il Consiglio Regionale abbia respinto la volta precedente una proposta analoga, e non posso che assumere lo stesso atteggiamento già assunto la prima volta per le ragioni che brevemente voglio esporre.

Due sarebbero gli scopi fondamentali della legge: quello di ristabilire per quanto possibile una vera autonomia del comune; secondo, quello di semplificare e snellire il più possibile l'amministrazione comunale nel rispetto dell'autonomia e quindi anche nel rispetto del-

la competenza del maggiore organo rappresentativo del comune.

Ed allora mi oppongo, perchè questo emendamento rappresenterebbe un appesantimento della situazione attuale, non una diminuzione di quella portata di innovazione nella legge nostra, ma un appesantimento della situazione attuale, quindi un regresso rispetto allo stato attuale, in quanto attualmente al consiglio comunale spetta solo la delibera intorno alle nuove e maggiori spese e allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio. Mentre noi prevediamo la competenza del consiglio per qualsiasi variazione di bilancio in primo luogo, mentre già allo stato attuale la giunta è competente ad amministrare il bilancio, a fare l'intera amministrazione del bilancio senza distinguere fra la parte ordinaria e la parte straordinaria, ricorrendo al consiglio solo per le nuove e maggiori spese e per storni di fondi da una categoria ad una altra. Già per effetto della nostra legge si ha la necessità di ricorrere al consiglio per lo storno di fondi non da una categoria ad un'altra, ma da un articolo ad un altro, perchè qualsiasi variazione è sottoposta al consiglio. Poi parlare della delibera che spetti, che sia attribuita alla giunta la delibera totale delle spese ordinarie non è esatto, in quanto abbiamo i punti 4, 5 e 7 dell'art. 21 che demandano al consiglio deliberare concernenti anche la parte ordinaria in quanto superino certi limiti, che si potrebbero dire di ordinaria amministrazione.

Quindi credo che siamo rimasti in un binario di buon equilibrio fra competenze del consiglio e della giunta; rispetto dell'autonomia comunale, e quindi rispetto della esigenza fondamentale di una discussione ampia e democratica in seno al consiglio di tutte le questioni importanti. Credo che questa impostazione sia stata appunto abbastanza salvaguardata. Direi però una cosa: che evidentemente con la stessa facoltà data con l'art. 102 alla giunta di stabilire nel regolamento la classifica delle entrate e delle spese, cioè la nuova impostazione di bilancio, si dovrà anche seguire questa stes-

sa strada, cioè impostare le voci del bilancio in modo tale che non ci sia quell'ampiamiento della potestà della giunta rispetto al consiglio, che in sostanza significherebbe lo svuotamento di questa discussione democratica, di queste deliberazioni democratiche di tutte le spese più importanti. Cioè queste voci dovranno essere abbastanza concrete, per poter svolgere una discussione anche sul concreto e non solo in teoria. Credo che salvaguardando il principio, questi principi in sede di impostazione degli articoli del bilancio e nelle voci del bilancio, si raggiunga lo scopo per il quale Paris ha ancora ripetuto la sua proposta.

SCOTONI (P.C.I.): Non starò a ripetere le argomentazioni svolte qualche mese fa e quelle svolte da Paris. Vorrei solo prendere lo spunto dalla presentazione di questo emendamento per far rimarcare come le osservazioni che abbiamo mosso a suo tempo sulla diversa ripartizione che si è voluto dare alle competenze della giunta e del consiglio abbiano trovato in larga misura il conforto nelle osservazioni che sono state mosse dal Governo. Al quale penso che si possano fare molte osservazioni e molti appunti, ma non credo quello di essere eccessivamente preoccupato della situazione delle minoranze nei comuni del Trentino-Alto Adige.

Sono osservazioni che non sono solo sul merito, ma toccano anche la legittimità della norma. Infatti, dopo aver riassunto i termini del problema, il contenuto di questi articoli, il Governo dice dunque: « Formalmente, quindi, la disciplina regionale fa salvo il principio della legislazione statale che affida al consiglio comunale la esclusiva responsabilità dell'amministrazione patrimoniale e della gestione finanziaria del comune; ma sostanzialmente le cose stanno diversamente. Non si può nascondere infatti, che le disposizioni in esame, a causa degli elevati limiti di valore oltre i quali subentra la competenza del consiglio, conseguano in definitiva il risultato di sottrarre al medesimo una vasta gamma di funzioni ad esso spettanti, secondo la "ratio" della legislazione positiva dello Stato. Da notare, poi, che

l'accettazione dei lasciti e donazioni viene attribuita dalla norma regionale alla esclusiva competenza delle giunte; art. 21, n. 6 - art. 22, n. 2. Per gli stessi motivi della precedente osservazione, non si ritiene ammissibile che la competenza del consiglio venga circoscritta alla sola gestione delle spese della parte straordinaria del bilancio; la violazione dei principi della legislazione statale acquista, anzi, maggiore consistenza nella fattispecie in esame, considerato che l'erogazione delle spese ordinarie, affidata alla competenza esclusiva della giunta, comporta normalmente la direzione della quasi totale attività finanziaria e amministrativa del Comune ».

Questo dice il Ministero dell'interno. Sotto altri profili molte osservazioni si potranno fare. Ma non mi si dica di non sapere che una legislazione quale è quella che si è voluta introdurre, affidi la competenza esclusiva alla giunta comunale di molte cose che riguardano la quasi totale attività finanziaria ed amministrativa del comune. Quindi abbiamo la conferma, a distanza di poche settimane e pochi mesi, che le osservazioni che allora avevamo mosse erano fondate sia sulla situazione di fatto che sulla situazione di diritto, almeno secondo l'opinione del Governo.

Lo so che oggi non si può toccare. Solo quando presentiamo delle proposte noi si dice che « forse potrebbe darsi che il Governo non veda con piacere questa disposizione, è argomento ferreo, fondamentale, preclusivo per la accettazione delle nostre richieste », salvo poi prometterci che con un'altra legge separata si farà...

« Espropriazione. No, non mettete questi criteri, state tranquilli che da qui a poco tempo introdurremo con una nuova legge », ed anche per questa nuova legge passa un anno e due anni, tre anni e non arriva. Idem per la Cassa ammalati, criterio elettivo: ci trovate pienamente d'accordo, occorre una legge e si attende un anno. Ed invece ne passano due o tre. Quando però le osservazioni del Governo non presunte, non per le chiacchiere raccolte nei corridoi, o negli uffici romani, ma sulla ba-

se di una documentazione non danno piacere, non assecondano, allora questo non vale più niente! Lo sapevamo e ne abbiamo voluto dare un'ulteriore documentazione.

PARIS (P.S.D.I.): Ancora perchè le dichiarazioni dell'Assessore non mi convincono. L'altra volta abbiamo portato degli esempi per dimostrare quanto è difficile tracciare un limite fra spese ordinarie e spese straordinarie, e abbiamo citato degli esempi, e l'Assessore non ci ha risposto perchè non è facile vedere fin dove si può classificare una spesa ordinaria e dove straordinaria. Abbiamo citato la rettifica di una strada, la verniciatura dei banchi del mercato ecc.: ecco quindi la facilità che l'esecutivo trovi facile la strada di attribuirsi competenze che non ha, seguendo sempre la sua tendenza di accentrare, di non ricorrere al consiglio. Ma perchè? Che cosa è questo consiglio? Ma è un serraglio dove c'è il domatore e le tigri?! Non lo concepisco così il consiglio. E dove è questo appesantimento? Ma quante riunioni fanno questi consigli, quante all'anno? Vengono chiamati 3-4-5 volte e non di più, e in più ci sono queste spese! Ma mi dica: abbiamo comuni di 500-700 abitanti e che bilanci hanno? di 5-6 milioni. La giunta può deliberare fino al milione, è 1/4 - 1/5 del bilancio. Ma allora che cosa ci sta a fare il consiglio? Allora lo si elegge per eleggere il sindaco, la giunta, ritrovarsi alla vigilia di Natale per farsi gli auguri di buone feste natalizie e di buon anno e poi lo si manda a spasso. Questo è che si vuol fare del consiglio!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E la commemorazione del 4 novembre!...

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del punto 6 dell'art. 21: « delibera le spese della parte ordinaria e straordinaria del bilancio »: 9 favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti. L'emendamento è respinto. Pongo in votazione l'art. 21 nella stesura precedente, corretto dalla commissione al punto 11: è approvato con 14 favorevoli, 9 contrari.

Art. 22

Attribuzioni della giunta comunale

La giunta è l'organo esecutivo del Comune. Spetta alla giunta comunale:

- 1) *assumere i salariati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26;*
- 2) *ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria, nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria;*
- 3) *deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;*
- 4) *deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4 e 7 dell'art. 21, quando il valore non ecceda gli importi ivi indicati;*
- 5) *accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al consiglio;*
- 6) *approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;*
- 7) *emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;*
- 8) *deliberare in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;*
- 9) *amministrare le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti, qualora non abbiano una amministrazione propria;*
- 10) *deliberare su tutti gli affari rientranti nelle funzioni proprie o delegate al Comune, che non siano riservate al consiglio o al sindaco.*
La giunta inoltre:
- 11) *fissa normalmente la data delle riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta Provinciale, o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, e pre-dispone l'ordine del giorno;*
- 12) *predispone il bilancio preventivo;*

13) *compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del consiglio.*

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, era solo per avere una sua informazione circa quanto dispone il punto 9 di questo regolamento e quanto si trova codificato invece nel successivo art. 23 «vigilanza sulle istituzioni», perchè si dice al punto 9 di questo art. 22 «amministrare le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti qualora non abbiano una amministrazione propria». L'art. 23: «ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al consiglio comunale». Spetta al consiglio comunale o spetta alla giunta? Mi pare che ci sia un palese contrasto fra le disposizioni dei due articoli.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Palese veramente!

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Presenti un emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, io non presento niente, se lei vuole lasciare queste cose che sono in contrasto fra loro, le lasci pure!

PRESIDENTE: Cancelliamo noi d'ufficio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No, è potere del Consiglio questo!

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Effettivamente qui le osservazioni del Governo ci hanno richiamato su questa aperta contraddizione fra il numero 9 dell'art. 22 e l'art. 23, e credo che non sia il caso di perdere molte parole in merito.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ve lo ha detto il Governo? Allora dovevate cambiare!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Le avrà lette anche lei le osservazioni!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, ho letto il testo qui, pensavo che se lo avesse detto il Governo avreste cambiato!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non rimane che dirimere questo conflitto, nel senso che mentre la vigilanza sulle istituzioni spetta e deve continuare a spettare al consiglio, l'amministrazione è riservata alla Giunta.

PREVE CECCON (M.S.I.): Amministrare, qui dice, e l'altro dice «amministrazione». Parla sempre di amministrazione.

PRESIDENTE: Quindi cancelliamo il punto 9!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No, è l'inverso!

PRESIDENTE: Allora lasciamo il controllo alla Giunta e viene cancellato invece «spetta al consiglio comunale». Questo lo faremo quando arriveremo al 23.

PREVE CECCON (M.S.I.): Che è competenza della Giunta?...

PRESIDENTE: Della Giunta se viene mantenuta la formula dell'art. 22. L'emendamento va presentato quando siamo al 23. Ora dice qui il punto 9: «La giunta amministra le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti, qualora non abbiano una amministrazione propria». Votando questo il consiglio non può votare il 23: «Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione questa spetta al consiglio comunale», perchè è in contraddizione con la precedente deliberazione, se non c'è emendamento all'art. 22. E' aperta la discussione.

SCOTONI (P.C.I.): Faccio la proposta di sopprassedere all'art. 22.

PRESIDENTE: Sopprimere? Non me la faccia, non fate scherzi! Allora metto in votazione l'art. 22, così come è formulato: approvato con 11 favorevoli, 6 contrari...

NARDIN (P.C.I.): Se permettete mi astengo!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Malattia contagiosa!...

PRESIDENTE: ...e due astenuti.

Art. 23

Vigilanza sulle istituzioni

Spetta al consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta Provinciale.

SCOTONI (P.C.I.): Stavo scrivendo un emendamento, che devo finire, non quello soppressivo del punto 9 dell'art. 22.

NARDIN (P.C.I.): Perchè c'era stato l'invito di fare un emendamento.

PRESIDENTE: Lei aveva detto di preparare un emendamento soppressivo dell'art. 22?

SCOTONI (P.C.I.): Sì, di quella parte che era doppia, che risultava sia al 22 che al 23.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola sull'art. 23? L'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Di questo articolo, dopo la rettifica che si rende necessaria, rimane in piedi solo la prima frase cioè « spetta al consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune e delle frazioni ». Quindi propongo di sopprimere il resto.

PRESIDENTE: Anche l'altro comma sul diritto di ricorso?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì, in quanto il consiglio comunale non svolge un'amministrazione attiva, ma solo la vigilanza, quindi non vede le deliberazioni.

PRESIDENTE: Faccia una proposta per iscritto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Gradirei sentire dall'Assessore una spiegazione più approfondita, un'ulteriore spiegazione sulla sua domanda di soppressione: perchè si sopprime la facoltà di ricorso. Vorrei sentire come intende garantire questa facoltà.

PRESIDENTE: Perchè si trasforma e si mantiene solo la facoltà di vigilanza e non di amministrazione attiva, ma contro l'amministrazione attiva della giunta è ammesso il ricorso?

RAFFAELLI (P.S.I.): No, perchè contro la giunta non si può ricorrere!...

PRESIDENTE: Ricorso contro il consiglio comunale!...

SCOTONI (P.C.I.): Sciogliono il consiglio se chiedono l'uso di una norma del genere!...

PRESIDENTE: Bisognerebbe allora coordinare il testo mettendo il ricorso all'art. 22. Il fatto che si toglie la possibilità di ricorrere contro l'amministrazione del consiglio comunale non vuol dire che c'è l'ammissione del ricorso contro l'amministrazione della giunta, non è detto da nessuna parte. Qui era strutturato in maniera che le amministrazioni, quando la giunta o il consiglio amministrano questi enti a favore della generalità, sugli atti di queste amministrazioni è ammesso il ricorso per il merito alla Giunta Provinciale. Cancellando questo, cade anche il ricorso nei riguardi della giunta comunale. Almeno... ad ogni modo guardate voi. Cade, non c'è nessun ricorso.

PREVE CECCON (M.S.I.): Veramente mi sento in dovere di chiedere al Presidente la sospensione di 10 minuti su questo articolo per concedere all'Assessore la possibilità di coordinare, guardare ed esporre. Perchè non mi pare giusto che si possa semplicemente capovolgere quella che era la norma stabilita prima perchè c'è un contrasto fra i due articoli. Mi pare che si peggiori e non si migliori facendo così.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo chiedere se l'Assessore vuole approfittare del fatto che un

malinteso della Presidenza ha permesso che non fosse neanche presentato l'emendamento soppressivo al punto 9 dell'art. 22... Allora faccia quello che crede, perchè necessariamente al 23 bisogna tagliare e cioè con le complicazioni che nascono, chè non è prevista la possibilità di ricorso contro la giunta mentre era prevista per il consiglio. Se invece si vuole ammettere che il Presidente aveva inteso una proposta di soppressione dell'art. 22, per intero, e quindi l'aveva preso per uno scherzo ed è passato alla votazione mentre il proponente stava preparando una proposta scritta, allora si può in questo caso, penso, tornare anche sulla decisione già presa, perchè c'è un motivo. Dica l'Assessore, se vuole arrivare allo stesso punto ugualmente è inutile rifarlo perchè allora votano contro la proposta di soppressione, ma se intende vedere la possibilità di risolvere la questione diversamente...

PRESIDENTE: Avete fatto una proposta di soppressione, adesso la metto in votazione e vediamo che cosa dice l'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No, assolutamente respingo l'intenzione di profittare di un malinteso perchè posso attestare che l'intenzione del proponente era quella effettivamente di attribuire alle giunte comunali l'amministrazione delle istituzioni a pro della generalità degli abitanti, qualora non ci siano organi propri. Se non sbaglio la cosa è stata illustrata anche brevemente nella relazione, cioè che questa sia l'effettiva intenzione del legislatore. Non ho potuto coordinare il testo dopo la prima votazione del Consiglio Regionale in quanto è di competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio ed è venuta fuori questa contraddizione, già rilevata nelle osservazioni del Governo. Ora, secondo la volontà del legislatore, l'amministrazione di queste istituzioni è trasferita, secondo la votazione anche fatta ormai la seconda volta, alla giunta comunale, mentre doveva essere conservata al consiglio comunale — e so di averlo spiegato nella discussione precedente — solo una vigilanza.

Ora è evidente che avverso questa vigilanza non vedo la possibilità giuridica che ci sia un ricorso anche nel merito alla Giunta Provinciale. Caso mai questi ricorsi dovrebbero essere avverso gli atti amministrativi attivi, avverso le deliberazioni della giunta comunale in sede di amministrazione di istituzioni. Quindi, secondo me, la questione si riduce a questo punto. Qui mi sembra che, data l'impostazione generale della legge, la quale prevede su tali deliberazioni delle giunte comunali il controllo di legittimità o di merito, che non si possa prevedere un ricorso, e comunque il controllo della Giunta Provinciale anche sugli atti delle giunte comunali dovrebbe svolgersi secondo la disciplina prevista successivamente, cioè il controllo di legittimità ed il controllo di merito limitato al riesame.

CORSINI (P.L.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Sul merito, sulla proposta di rinvio, facciamo prima il rinvio.

CORSINI (P.L.I.): Pregavo veramente i signori Consiglieri di accettare questa proposta di rinvio, che non suona affatto offesa verso l'Assessore; chiediamo 10 minuti di tempo perchè egli possa coordinare le idee in merito a questa palesissima contraddizione e — sono sincero — dieci minuti di rinvio per poterle coordinare anche in me stesso. Perchè quando si vuole sopprimere il secondo capoverso ed il secondo comma, si dice « avverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente » ed il comma precedente non parla di amministrazione attiva, ma parla anche del fatto che spetta al consiglio comunale la vigilanza. Si sopprime tutto? Non sono in questo momento in grado di sapere quali sono i rapporti fra vigilanza e possibilità di ricorso e chiedo per me, per la mia ignoranza, dieci minuti di tempo, perchè mi si dà un testo di legge nuovo rispetto a quello che io ho avuto la possibilità di studiare.

PRESIDENTE: Non sono stati presentati emendamenti.

KESSLER (D.C.): E' per quello che domanda la sospensione, per pensarci su.

PRESIDENTE: Qui all'art. 23 per il coordinamento del secondo comma s'è già deciso, ma per l'ultimo comma ci vuole un emendamento soppressivo. C'è la questione sollevata da Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo dire un'altra cosa, che, cogliendo al volo le sue ultime parole, il coordinamento in sede di ufficio non può essere fatto, perchè può essere fatto in due maniere; o sopprimendo il punto 9 dell'art. 22 o sopprimendo il comma dell'art. 23. Quindi è il Consiglio che oggi deve decidere, non è che sia un pleonasma, per cui, taglia a destra o a sinistra, è la stessa cosa.

PRESIDENTE: No, è evidente. Sulla proposta di rinvio altri che chiedono la parola?

KESSLER (D.C.), ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): D'accordo.

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta di sospensione di dieci minuti: è approvata con 1 contrario, 3 astenuti.

(Ore 12,40)

Ore 13.

PRESIDENTE: La seduta riprende. E' pervenuto un telegramma da parte dei lavoratori della Montecatini: « Impegnati difesa loro lavoro chiedono solidarietà intervento autorità et Consiglio Regionale ».

SASSUDELLI (D.C.): Gliela diamo.

PRESIDENTE: Volevo pregare l'Assessore Bertorelle se voleva essere presente come Regione alle trattative per la vertenza

NARDIN (P.C.I.): Forse l'Assessore alla industria, più che l'Assessore Bertorelle.

PRESIDENTE: Nella questione con il Ministero del lavoro per le trattative, ma è lo stesso.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Possiamo riallacciarsi alla questione sollevata dal cons. Corsini all'art. 2; cioè il

Consiglio ha votato contro l'emendamento, respinto l'emendamento Corsini, mantenendo il testo dell'art. 2, dove è prevista la facoltà e la potestà regolamentare del comune sull'ordinamento delle istituzioni a favore della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione. Quindi il consiglio comunale è chiamato in via primaria a dare un ordinamento a queste istituzioni, con regolamento. In questa sede il consiglio comunale dovrà decidere se dare a queste istituzioni un'amministrazione, propri organi di amministrazione o meno, come è previsto per inciso all'art. 22. Sappiamo che esulano da questo campo tutte le amministrazioni che hanno una propria personalità giuridica, che sono disciplinate da leggi speciali, vedi, come qualcuno credeva di poter citare degli esempi, vedi l'Azienda municipalizzata, le aziende di cura, l'ECA che esulano completamente. Ed allora, andando alla ricerca di un esempio pratico di queste istituzioni a pro della generalità alle quali il Consiglio comunale nel potere regolamentare non abbia ritenuto di dare propri organi di amministrazione, quindi ritenendoli di importanza direi minima, andando alla ricerca — allo stato attuale delle cose perchè a suo tempo come sappiamo non esisteva neanche l'ECA, non esisteva un regolamento delle aziende municipalizzate, quindi si spiega che questa disposizione aveva una portata effettiva, c'era qualche cosa di concreto — oggi invece, tolte queste aziende che rientrano in quelle municipalizzate, si possono ipotizzare eventualmente dei servizi, delle istituzioni che non sono ancora elevate ad aziende municipalizzate; questo senz'altro sarà, ma sono dei servizi comunali sorti come istituzioni e sappiamo che deve trattarsi non di servizi istituiti dal comune ma di istituzioni fatte da privati o da altri enti e di cui il comune raccoglie la dotazione. Andando al sodo, al concreto, oggi come oggi, eliminando le aziende municipalizzate, eliminando quello che una volta era il comitato di cura del comune o quello che era il comitato di beneficenza, ecc. è difficile trovare un esempio pratico. L'unico che potrei nomi-

nare in questo momento sarebbe la biblioteca civica. Allora...

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Sempre che non abbia un regolamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sempre che nel regolamento che dà il comune a queste istituzioni non abbia dato un proprio organo, perchè è previsto che possa avere un proprio organo. Allora in questo caso credo che si possa ancora essere del parere che, ridotto in questi termini il problema, l'amministrazione di questa istituzione debba esser lasciata alla giunta comunale, prima. E' chiaro che il consiglio comunale esercita la sua vigilanza su questa attività della giunta, come su tutte le altre, per cui non si può avere nulla in contrario di ribadire anche che spetti al consiglio comunale la vigilanza su tale istituzione che non ha amministrazione propria, meglio su tutti due, sia che abbiano o che non abbiano amministrazione propria e in tale senso la prima proposizione del primo comma può conservare la sua importanza pratica cioè la vigilanza sulle istituzioni che abbiano o non abbiano amministrazione propria. Il che rientra nella più larga e vasta facoltà di controllo politico del consiglio comunale, ma più in là mi sembra difficile andare.

Perchè, o ha un'amministrazione propria, e allora è regolata con regolamento del consiglio, il quale in questa sede può riservare a se stesso certi atti importanti, ad es. approvare come allegato del bilancio il bilancio di questa biblioteca, è il consiglio che dà l'ordinamento a questa istituzione. O non ha amministrazione propria ed allora è data alla giunta, la quale a sua volta deve rendere conto al consiglio. E mi sembrerebbe eccessivo andare al di là. Si potrebbe, se il Consiglio ritiene, io espongo questa idea, si potrebbe dire che per quanto concerne l'amministrazione di istituzioni a favore della generalità degli abitanti non aventi amministrazione propria, riservare al consiglio comunale le deliberazioni concernenti oggetti analoghi a quelli elencati nel primo comma dell'art. 22, cioè riservati al consiglio co-

munale per quanto concerne l'amministrazione generale del comune come tale.

DALSASS (S.V.P.) Art. 21, non 22!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Art. 21, cioè quando il consiglio si presuppone che abbia dato l'ordinamento; cioè due sarebbero i casi di queste istituzioni, di cui, come dico, oggi è difficile ipotizzare un esempio pratico: o il consiglio comunale ha dato un ordinamento, e in questo ordinamento può avere riservato a sè certe ingerenze e certe deliberazioni sui bilanci, allora la cosa sarebbe già sistemata; o non ha dato nessun ordinamento, e quindi non esiste un organo di amministrazione e allora lo amministra la giunta.

CORSINI (P.L.I.): Evidentemente la sospensione è stata utile, almeno per me, perchè si sono chiariti i problemi, i quali sono due, onorevole Assessore. Uno è quello che lei ha trattato in questo momento riguardante l'amministrazione giunta, consiglio; l'altro problema che avevo sollevato era quello riguardante la possibilità del ricorso contro l'azione di vigilanza compiuta dal consiglio comunale sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune e delle frazioni. Ora mi pare che le leggi dello Stato ammettano chiaramente questa possibilità di ricorso anche contro l'azione di vigilanza, non soltanto contro quella di amministrazione attiva.

La legge del 1915, art. 132, detta: « Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti o delle sue frazioni alle quali non siano applicabili ecc. ». Comma terzo: « Contro le deliberazioni dei consigli comunali relative agli oggetti indicati nei due commi precedenti è aperto il ricorso anche per il merito alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa ecc. ». Come può esprimersi questa azione di vigilanza del consiglio comunale? Lasciamo stare l'amministrazione attiva, l'azione di vigilanza. Un consiglio comunale non si esprime che attraverso delle deliberazioni, delle delibere: quello è l'atto formale del consiglio comunale. Mi sono andato a riguardare la legge ri-

guardante la Giunta provinciale amministrativa, R. D. 26.6.1924, n. 1058, la quale proprio all'art. 1 detta: « La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che ecc.: 1) ricorsi contro le deliberazioni dei consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni »; lo esatissimo testo che è ripetuto anche qui nel nostro disegno di legge.

Pertanto il dubbio che avevo sollevato io mi pare di poterlo risolvere proponendolo in questo modo al Consiglio. Prescindendo da quello che il Consiglio deciderà e voterà in merito alla questione dell'amministrazione attiva, il secondo comma dell'art. 23 non può essere tolto tutto perchè prevede il ricorso anche in merito alla Giunta provinciale per tutto ciò che è riferito nel primo comma, cioè tanto per l'azione di vigilanza quanto per l'amministrazione attiva, per cui è venuto il conflitto con lo articolo precedente. La mia conclusione è questa: riformiamo l'art. 23 come sarà necessario, ma che in questa riforma non vada perduta la statuizione che il ricorso anche per il merito alla Giunta provinciale è possibile contro l'azione di vigilanza dei consigli comunali.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Credo che l'intervento del cons. Corsini effettivamente sia stato utile in quanto ha chiarito ancora ulteriormente che qui si tratta di ricorso giurisdizionale. Quindi, siccome tutta la legge in base alla competenza della Regione tratta solo del lato amministrativo dell'ordinamento dei comuni, non tratta e non poteva trattare dell'atto giurisdizionale, credo che questa sia, dunque, una ragione ancora più forte e decisiva alla eliminazione del secondo comma, perchè non compete a noi regolare e fare il regolamento dei ricorsi giurisdizionali. Il terzo comma dell'art. 132 conserva il suo vigore come legge statale, in quanto legifera su una materia e su un punto dove la Regione non è competente, mentre questo secondo comma potrebbe — non finora perchè si potrebbe dire che non se ne sono accorti — ma potrebbe an-

che rappresentare una violazione per eccesso di competenza della Regione stessa, in quanto trasferirebbe alla Giunta provinciale una competenza che, secondo il terzo comma dell'art. 132, è della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Quindi proporrei, per non ingolfarsi maggiormente in questioni che ancora non sono state sollevate, di lasciar cadere il secondo comma, dando atto che non è competenza della Regione di fare il regolamento dei ricorsi giurisdizionali, come non ha luogo in nessuna altra parte della legge, mantenendo in piedi però il concetto e con ciò anche il primo comma dell'articolo della vigilanza del consiglio comunale sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune. Vuol dire che l'interpretazione coordinata della legge regionale e quello che rimane in piedi della legge statale, riguardante materie in cui non siamo competenti, dà ancora adito al ricorso, perchè non possiamo modificare quell'articolo della legge del testo unico sulla giustizia amministrativa, cioè della legge sul Consiglio di Stato e rispettivamente sulle funzioni della Giunta amministrativa in sede giurisdizionale.

CORSINI (P.L.I.): Il ricorso di merito?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Rimane.

CORSINI (P.L.I.): Rimane questo secondo capoverso?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No, rimane in piedi il terzo, non possiamo toccare il terzo comma dell'art. 132 del testo unico del 1915 ed ugualmente l'art. 4 n. 1 del testo unico del 26 gennaio 1924 n.ro 1058.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 23 e la seconda parte del primo comma: « Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al consiglio comunale », si intende già deliberata precedentemente ma mettiamola pure in votazione: è approvata la soppressione a maggioranza con 5 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 23 così emendato: maggioranza favorevole, 5 astenuti, 1 contrario.

Art. 24

Deliberazioni urgenti della Giunta comunale

La giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni altrimenti di competenza del consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.

Non possono formare oggetto di deliberazioni d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quelle per le quali è richiesto l'intervento di un numero di consiglieri superiore al minimo di cui all'art. 31.

Le deliberazioni di urgenza devono essere sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

All'art. 25 la commissione propone di sopprimere la seconda parte, quindi l'art. 25 è del seguente tenore:

Art. 25

Del Sindaco

Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale. E' ufficiale del Governo e, a norma della legge dello Stato, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico; se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

PARIS (P.S.D.I.): Noi non potremmo dire « non è ufficiale dello Stato », cioè abbiamo competenza inferiore allo Stato!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma bisogna trovare una via di mezzo fra il non dire nulla e il disciplinare

questa figura, nel senso che per ragioni di coordinamento dobbiamo pure richiamare questa seconda qualità, pur lasciando da parte gli articoli concernenti la elencazione di queste funzioni e potestà del Governo in caso di mancato ecc. Per ragioni di coordinamento queste certe cose vanno pur dette sia pure per accenno, anche se è chiaro che non possiamo dire che non è ufficiale dello Stato.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 25: unanimità.

Art. 26

Attribuzioni del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e:

1) ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;

2) coordina l'attività degli assessori e sovraintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;

3) dirama gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca;

4) convoca e presiede la giunta comunale;

5) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e a quelle della giunta;

6) rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

7) presiede agli incanti e stipula i contratti;

8) provvede per la trasmissione alla Giunta Provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal consiglio e dalla giunta, soggette a controllo;

9) firma i mandati di pagamento, assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;

10) rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti at-

tribuiti alla amministrazione comunale;

11) *sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla giunta o al consiglio, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione successiva al provvedimento.*

Il sindaco può delegare per iscritto a singoli assessori determinate attribuzioni.

Pongo ai voti l'art. 26: unanimità. Per quanto riguarda l'atto di solidarietà verso i lavoratori della Montecatini ho parlato con lo Assessore il quale è d'accordo di inviare, attraverso il Comune o l'ECA di Mori, un intervento di natura assistenziale in una cifra che...

CONSIGLIERE: Che sarà decisa dalla Giunta!...

PREVE CECCON (M.S.I.): Per me mi sembra di aver capito male, perchè mi sembra che Lei prima avesse accennato che gli operai della Montecatini avevano chiesto l'atto di solidarietà da parte del Consiglio...

PRESIDENTE: Sì, dice il telegramma « Chiedono solidarietà intervento autorità et Consiglio Regionale ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Perchè se si tratta di andare a vedere e sentire, interessarsi dei loro problemi, allora penso che sia una delegazione del Consiglio e non della Giunta, non un rappresentante della Giunta, perchè un atto di solidarietà qui è richiesto al Consiglio. La Giunta, tramite il suo Assessore, può sempre intervenire con un aiuto come giustamente ha accennato adesso ecc.

KESSLER (D.C.): Con i fondi del Consiglio?

PRESIDENTE: Se mi date altre 200 mila lire... Se il Consiglio vuole essere presente come Consiglio non ho niente in contrario.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che abbia ragione Ceccon e che anche se si trattasse solo di un aiuto morale, questo avrebbe la sua efficacia. Io sono andato ieri personalmente alla Montecatini a vedere come andavano le cose, a parlare con gli operai conoscenti e con la commissione interna. Ritengo che la loro po-

sizione non sia delle più facili; ricordiamoci che nel Trentino, se non vado errato, è la prima volta che si fa una vera e propria occupazione di fabbrica, ricordiamoci che i lavoratori sono impegnati in una posizione, una lotta particolarmente difficile. Quindi penso che qualsiasi atto di presenza e di solidarietà, anche se dovesse esaurirsi in se stesso, avrebbe la sua efficacia. Ma non è detto che si debba esaurire in se stesso, perchè l'interessamento dei rappresentanti di interessi e di poteri pubblici e politici può pesare sulla bilancia a favore delle trattative che sono state interrotte e che devono essere riprese, e che noi, penso, unanimemente auspichiamo che si risolvano a favore dei lavoratori stessi. Quindi penso anch'io che una ristrettissima, finchè si vuole, ma ufficiale delegazione del Consiglio farebbe bene nella giornata stessa di oggi a fare un salto fino a Mori, dove non le sarà negata la possibilità di entrare nello stabilimento e conferire con la commissione interna.

Per quello che riguarda l'aiuto dell'Assessorato avrei molto piacere di avere un chiarimento circa non dico la natura, ma il tempo di offerta di questi aiuti. Perchè se si tratta, almeno spero che non si tratti dell'aiuto previsto per coloro che dovranno essere licenziati, si parlerà eventualmente dopo, sono gli aiuti per il vitto quotidiano di chi è dentro allo stabilimento, penso... Perchè, come sapete, i lavoratori che sono dentro, hanno diritto ad un pasto al giorno alla mensa, cioè il pasto relativo ai turni, però con un pasto al giorno non potrebbero tirare avanti. Quindi o vengono alimentati con i pacchetti che arrivano da casa, o fanno debiti finchè è consentito presso la cooperativa della Montecatini. Quindi penso che mettere a disposizione una cifra, non direi, se mi consentite di esprimere un parere, non direi pacchi, ma una cifra per il credito che possa aumentare le loro spese dirette alla cooperativa interna, mi pare la forma più efficace ed anche quella di più immediata realizzazione.

Vorrei aggiungere ancora una cosa, che comunque se la Presidenza non ritenesse di man-

dare una delegazione propongo al Consiglio in una forma qualsiasi di rispondere al telegramma, assicurando l'intervento di una rappresentanza del Consiglio.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola ad altri volevo dire che la cosa è stata seguita, non ufficialmente dal Consiglio, perchè il Consiglio ne sa oggi ufficialmente, ma io mi ero interessato ieri ed ho trovato che erano giù anche altri Consiglieri, io sono stato ed ho preso contatto con la commissione interna ieri sera, con me erano Benedetti, Scotoni e Raffaelli. Mi pare che in un certo modo c'è stato un interessamento anche del Consiglio. Qui era una richiesta diretta alla Giunta ed anche al Consiglio per solidarietà evidentemente. Penso che anche il Consiglio possa fare qualcosa, lasciando poi alla Giunta di vedere le forme più opportune per quanto riguarda i provvedimenti assistenziali che la Giunta dispone sempre in questi casi. Magari potremmo fare noi come Consiglieri per quanto riguarda l'atto di solidarietà, che resta però modesto evidentemente perchè non abbiamo disponibilità eccessive. Domandano la solidarietà insomma, ma anche quella sostanziale perchè ci sono delle spese.

BENEDETTI (D.C.): Volevo fare una precisazione quanto mai opportuna a mio avviso, che non si tratta in questo caso da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di avere predisposto un'occupazione della fabbrica. Non è occupazione della fabbrica. In gergo sindacale occupazione di fabbrica significa far entrare i lavoratori e far uscire la direzione dell'azienda ed assumere la gestione diretta e la responsabilità. Sotto questo aspetto è occupazione della fabbrica; la precisazione va fatta soprattutto perchè sul piano dell'informazione della pubblica opinione ritengo opportuno che la posizione assunta dai lavoratori sia ben chiara. Non è occupazione. L'occupazione determina evidentemente altri interventi di forza ecc., che possono anche ad un certo momento indebolire la posizione dei lavoratori e indirettamente sopravvalutare la posizione della controparte. Se mi è permesso un inciso

a questo punto è questo. Anche stamane sono stato costantemente tenuto al corrente, da parte della commissione sindacale, dell'andamento delle trattative. Un plauso ed un grazie devono essere rivolti qui, e questo lo faccio a nome della C.I.S.L. e della commissione interna, al Presidente per il costante interessamento, al Presidente del Consiglio Regionale, che ha dimostrato, attraverso le sue visite non solo allo stabilimento ma anche a Milano, di voler sentire dalla viva voce dei rappresentanti della sede l'andamento delle trattative ed eventuali iniziative intese appunto non tanto a risolvere il problema, Montecatini e stabilimento di Mori, quanto ad impostare una qualche iniziativa interessante la maggiore occupazione della zona laggiù.

Tenderei anch'io a scindere un po' la responsabilità fra quello che è l'intervento dell'Assessorato alle attività sociali e l'intervento del Consiglio Regionale. Per me l'Assessorato alle attività sociali interverrà nel momento in cui un certo provvedimento diverrà necessario o verrà concordato fra l'una e l'altra parte. In questo momento la solidarietà si estrinseca da parte nostra attraverso un contatto diretto che può essere la visita ufficiale anche se in questi giorni vari Consiglieri regionali si sono portati nell'azienda. Ma direi che si estrinseca attraverso una formula un po' più concreta circa l'intervento così come ho visto il Comune di Mori che ieri ha inviato qualche pacco e qualche altra autorità ha provveduto all'informazione con l'invio di copie di giornali, attraverso una sussistenza che può essere distribuita dalla commissione interna, in cui tutte le organizzazioni sono presenti, in cui non c'è una posizione aprioristica di una o dell'altra organizzazione sindacale. Vedrei un intervento concreto che il Presidente, secondo la disponibilità di bilancio in questo scorcio di tempo, potrà fare.

Per quanto riguarda l'intervento della Giunta, al momento opportuno l'Assessore interessato potrà comunicare i dati relativi.

PRESIDENTE: Forse sull'articolo 1) di bilancio avremo 200 mila lire, facciamo una

seduta in meno del Consiglio Regionale...

PARIS (P.S.D.I.): Desidererei non essere in seduta pubblica per fare una certa proposta e per dire che il nostro intervento avrebbe maggiore significato se anche noi fossimo disposti a fare un piccolo sacrificio, non come Consiglio, come singoli.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non concordo proprio con il contributo che in questo momento la Presidenza del Consiglio dovrebbe stanziare e devolvere agli operai attualmente dentro alla fabbrica. Rimango sempre dell'opinione che è bene che una delegazione ufficiale, perchè non ha nessuna importanza che sia andato il Consigliere tale o tal'altro, evidentemente il Consigliere tale o tal'altro è andato non in quanto Consigliere, ma in quanto Consigliere di quel determinato partito, e io desidererei che fosse espressa veramente dal Consiglio Regionale una delegazione, la quale va, sente e discute. Questa delegazione può poi a sua volta proporre alla Presidenza del Consiglio quell'intervento che crederà opportuno. Sono d'accordo con quanto richiesto da Paris, ma sostengo la necessità di una rappresentanza ufficiale che prenda contatti al di fuori ed al di sopra dei partiti e parli con tutte due le parti.

PRESIDENTE: Farei una proposta concreta, bisogna dare un certo tempo per fare queste cose. Domani ci troviamo. Eventualmente se si ha da fare un intervento presso l'una o l'altra parte, mediante una delegazione, si farà domani nel pomeriggio, ma bisogna preordinare queste cose per sentire anche se questo intervento è gradito. Non vorrei trovarmi di fronte a qualcuno che dice che non spetta al Consiglio Regionale interferire in queste faccende, o da una parte o dall'altra. Prima di fare una delegazione ufficiale sarà meglio sentire i sindacati da una parte e dall'altra parte, l'autorità governativa sia in sede locale che in sede nazionale, in modo da vedere se si può aggiungere l'autorità della Regione, come finora è stato fatto. Quindi, dopo avere assunto le debite informazioni, si potrà for-

mare una delegazione e domani nel pomeriggio si può andare giù a vedere, e quindi esprimere il nostro pensiero. Non possiamo noi metterci a fare gli arbitri o esprimere un giudizio; è una posizione molto delicata nella quale ci potremmo trovare come Consiglio Regionale, a parte che già l'Assessore all'industria è intervenuto con me a Milano a nome della Giunta Regionale e poi credo che sarà in contatto anche oggi con il Commissario del Governo per questa vertenza. Noi interveniamo...

PREVE CECCON (M.S.I.): Per solidarietà.

PRESIDENTE: ...per aiutare e per solidarietà.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Direi intanto di almeno indirizzare un telegramma agli organi sindacali. Quello può partire. Poi se la Giunta può fare per proprio conto qualche cosa, se il Consiglio può fare qualche cosa, ricordatevi che è meglio che la mano sinistra non sappia quello che fa la destra in materia. E' inutile dire quello che daremo sia come Consiglio, sia personalmente. Noi faremo ed aderiremo a quelle proposte che nel suo buon senso il Presidente del Consiglio ci vorrà sottoporre, dopo aver esaminato, come è suo dovere di fare, il pro e il contro. Andare a creare difficoltà o malintesi potrebbe essere pericoloso. Se invece l'apporto di una parola di una commissione del Consiglio può giovare a questa gente che lavora per la propria vita e lotta per la vita e per il lavoro, lo faccia. Direi di lasciare proprio il compito al Presidente del Consiglio di portarci qui le proposte che riterrà di fare. Intanto faccia il telegramma, pensi alle proposte che potrebbero essere fatte, come Presidente del Consiglio, per quanto riguarda eventuali aiuti in denaro e noi faremo.

PRESIDENTE: Allora facciamo così, domani riferirò se è possibile fare questo od altro.

Con ciò rinviemo la seduta a domani alle ore 9.30.

(Ore 13.45)